OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA PRO LOCO SARRE.

LA GIUNTA COMUNALE

◆ RICHIAMATI:

- ⇒ l'articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- ⇒ l'articolo 21 dello statuto comunale;
- ⇒ la deliberazione n. 149 in data 21 dicembre 2007, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008/2010;

◆ PREMESSO che:

- ⇒ l'assemblea straordinaria della Pro loco Sarre, riunita il 21 aprile 2008, ha approvato il nuovo statuto dell'associazione;
- ⇒ l'approvazione di un nuovo statuto si è resa necessaria per adeguarlo alle vigenti normative nazionale e regionale inerenti il settore no profit, seguendo precisi criteri di partecipazione, democraticità e rappresentatività;
- ⇒ il nuovo statuto è stato redatto sulla base della bozza concordata tra il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta e l'Unione nazionale delle Pro loco d'Italia e, dopo la sua approvazione, è stato regolarmente registrato ad Aosta il 6 maggio 2008 al n. 1870;

♦ VISTI:

- ⇒ la legge regionale 15 marzo 2001, n. 6, concernente la riforma dell'organizzazione turistica regionale e, in particolare, l'articolo 29, comma 3, secondo il quale l'iscrizione della Pro loco nell'elenco regionale è subordinata all'approvazione dello statuto da parte del comune nel quale ha sede;
- ⇒ il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46;
- ♦ DOPO discussione ed esame in merito;
- ♦ A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 6/2001, il nuovo statuto della Pro loco Sarre, approvato dall'assemblea straordinaria in data 21 aprile 2008, nel testo composto da diciannove articoli quale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO che la dipendente OGGERI Michela risulta individuata quale responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione;
- 3. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Statuto Pro loco Sarre

Viene costituita con atto scritto l'Associazione Pro Loco Sarre con sede legale nel Comune di Sarre.

La Pro Loco Sarre aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) tramite il Comitato Regionale della Valle d'Aosta.

ART. 2 - CARATTERISTICHE E COMPETENZA TERRITORIALE

La Pro Loco è un'associazione di volontariato che svolge attività di pubblica utilità sociale senza fini di lucro.

Essa ha competenza territoriale nel Comune di Sarre.

La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in forma consortile con altre Associazioni o Enti in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

ART. 3 - FINALITÀ

La Pro Loco ha finalità di promozione e valorizzazione socio – economica - culturale del luogo in cui opera e di favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti. In particolare si propone le seguenti finalità:

- a) valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e storiche del luogo;
- b) somministrazione di alimenti e bevande, anche a fini di valorizzazione dei prodotti enogastronomici;
- c) attività di supporto nella promozione e nell'accoglienza turistica;
- d) iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle risorse e tradizioni locali;
- e) attività di utilità sociale e di solidarietà;
- f) promozione degli scambi culturali;
- g) collaborazione con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia Comitato Regionale) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione della Valle d'Aosta e con gli enti locali.

ART. 4 - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

- a) quote sociali, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo nel bilancio di previsione, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi e/o erogazioni da Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- d) contributi dell'Unione europea ed organismi internazionali
- e) entrate di qualsiasi natura provenienti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi

Gli eventuali avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo, con assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate.

ART. 5 - SOCI

I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori e onorari.

- Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua stabilita dal direttivo;
- Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione;
- Socio onorario è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco;

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

La qualità di socio è conseguibile da tutti i residenti nel Comune di Sarre e da coloro che per motivazioni varie (es. villeggianti, ex-residenti) sono interessati all'attività della Pro loco stessa, e si perde per morosità o gravi motivi.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI

I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.

Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

- a) di elettorato attivo e passivo per le cariche direttive della Pro Loco;
- b) di votare per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
- c) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;

I soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione e di non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco stessa.

ART. 7 - ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

L'ammissione e l'esclusione di un socio vengono decise dal Consiglio Direttivo della Pro Loco, la prima a seguito della verifica dei requisiti di cui all'art. 5 ed al versamento della quota associativa annuale; la seconda per morosità, indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violino lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco.

La quota associativa è personale.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

- d) il Segretario/tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, delibera sul programma generale di attività e sul conto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo, su eventuali proposte del Consiglio stesso o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione. Un apposito verbale delle riunioni assembleari viene redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione e può essere consultato da tutti i soci presso la sede sociale, su richiesta motivata da parte dei richiedenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo e/o dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal Vice-Presidente delegato.

Spetta, inoltre, all'Assemblea l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione delle assemblee sia ordinaria che straordinaria avviene mediante affissione nella sede della Pro Loco e nelle bacheche comunali.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole dei due terzi dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.

Per avere diritto di voto in assemblea i soci devono essere in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo compete la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, la stesura del programma di attività annuale, le deliberazioni in merito all'entità della quota associativa annua, l'ammissione o l'esclusione dei soci e tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali.

Un apposito verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario e può essere consultato da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta motivata dei richiedenti.

L'Assessore al turismo del Comune partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'amministrazione comunale, il corpo dei vigili del fuoco volontari del Comune, il consiglio pastorale parrocchiale, la badoche, l'istituzione scolastica, le associazioni sportive nominano in seno al Consiglio Direttivo un rappresentante con funzioni consultive.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti da un minimo di 5 ad un massimo di 11 eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante avviso di convocazione consegnato a mano o mezzo posta anche elettronica almeno una settimana prima della data della riunione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato telefonicamente.

Il Consiglio elegge al suo interno, a votazione segreta, il Presidente. Possono essere nominati dal Consiglio uno o più vice-Presidenti.

Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'UNPLI e al Comune di Sarre. Il Consiglio viene convocato almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi con i soci che secondo i risultati delle elezioni seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più soci da surrogare sarà indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

Nel caso in cui la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Pro Loco. Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile e ha assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo la responsabilità dell'amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente delegato.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio stesso.

Il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni il Presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

ART. 12 - SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

- Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
- a) redige i bilanci;
- b) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- c) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al bilancio consuntivo almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.
- Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno su indicazione del Presidente.

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori esamina periodicamente la contabilità sociale e, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, relaziona sul bilancio consuntivo.

Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, può partecipare con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.

Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 - CONTROLLO E VIGILANZA

La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti.

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della rispettiva normativa regionale.

La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio atto costitutivo completo di statuto e dell'eventuale regolamento presso l'UNPLI regionale.

Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti dall'art. 4 la Pro Loco viene commissariata dall'UNPLI regionale.

L'UNPLI regionale, accertato il venir meno dei requisiti necessari per un corretto funzionamento della Pro Loco, nomina un commissario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Sarre, mettendo a disposizione l'atto costitutivo e il relativo statuto per i cittadini che volessero riattivare il funzionamento dell'associazione.

ART. 17 - SCIOGLIMENTO DELLA PRO LOCO

La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.

Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al Comune competente e all'UNPLI regionale.

In caso di assenza di gestione amministrativa, il Consiglio direttivo uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti dal commissario al Comune di Sarre con destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 18 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi a Sarre, il 21 aprile 2008